

Citta' metropolitana di Torino

A/1410 -D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. – D.D. n. 7821/2024 del 28/11/2024 di licenza di attingimento d'acqua dalla Gora della Mariannina, in Comune di Torino ad uso domestico, assentita a I CONSORZIO KAIROS SCS O.N.L.U.S..

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 7821 del 28/11/2024; Pratica n. A/1410

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al CONSORZIO KAIROS SCS - O.N.L.U.S. con sede legale in Torino Via G. Di Lulli n. 8/7 - P.IVA 08134210015 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dalla "Gora della Mariannina", in Comune di Torino, località Strada Cuorgnè n. 109, ad uso irrigazione orti urbani a conduzione privata, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso domestico.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 15 APRILE ed il 15 OTTOBRE di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 tubo pescante in PVC, diametro 30 cm, che per gravità immette l'acqua prelevata dal corpo idrico in un vaso in terra, in modo che la portata massima e media non superi i 3,55 l/s per un prelievo massimo annuo che non superi i **56.000 mc** circa; dall'invaso una condotta di troppo pieno restituirà le acque nella stessa "Gora della Mariannina";
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per irrigare i terreni siti nel Comune di Torino, distinti in Catasto dal Foglio n. 1012 Particella n. 35 aventi la superficie complessiva di **Ha 02.00**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale od inferiore al valore del DMV idrologico pari al 10 per cento della portata istantanea e comunque non inferiore a 3 l/s;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse. Ulteriori prescrizioni a tutela dell'ecosistema del corpo idrico potranno essere adottate all'atto del rinnovo della licenza di attingimento;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso domestico** relativo alla prima annualità, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2025-2026 e 2027 il canone

dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

8. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

9. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

"(... omissis ...)